

...

## GESTIONE LAVORATORI FRAGILI

Il DPCM del 17/05/2020 prevede nell'allegato 6 che il Medico Competente segnali al Datore di Lavoro i lavoratori particolarmente fragili e il Datore di Lavoro attui le misure di tutela.

La circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 suggerisce (al personale medico che individua i soggetti particolarmente fragili) di considerare potenzialmente fragili i lavoratori con età maggiore di 55 anni in modo da valutare con particolare attenzione le eventuali gravi patologie soprattutto nei soggetti di quella fascia di età che possono determinare la PARTICOLARE fragilità.

Se ne conclude pertanto che il Datore di Lavoro è obbligato ad attuare le misure di tutela per i lavoratori PARTICOLARMENTE fragili segnalati dal Medico Competente, ma non è definito formalmente nessun obbligo relativamente ai semplicemente fragili, ad esempio solo per età maggiore di 55 anni.

Le misure di tutela che il Datore di Lavoro deve porre in atto non sono assolutamente specificate, sebbene nei casi di maggior gravità (classificati dal Medico Competente come gruppo c), suggerisco di non far frequentare i locali scolastici al lavoratore compatibilmente alle possibilità pratico-organizzative (in particolare nel periodo degli esami caratterizzato da più affollamento). Nei casi di soggetti fragili, ma di minor gravità (lievemente fragili) le misure di tutela definite dal Dirigente Scolastico saranno conseguentemente proporzionate, con l'obiettivo della miglior tutela della salute nel rispetto del funzionamento scolastico."

Schematicamente possiamo riassumere:

- Soggetti lievemente fragili solo per età (>55 anni) o per lieve patologia (classificati dal m.c. come gruppo b) → il Datore di Lavoro applica le misure di tutela precisate dalle Norme vigenti ed eventuali aggiuntive quando tecnicamente possibile nel rispetto del funzionamento scolastico (vedi elenco sotto riportato).
- Soggetti particolarmente fragili (gruppo c) per patologia, età > 65 anni, gravidanza, → con particolare riferimento al periodo degli esami il Datore di Lavoro, laddove possibile, adotta soluzioni organizzative che consentano al lavoratore di ridurre la presenza a scuola (smart working, videoconferenza, turnazione, ..).

Segue elenco con esempio di alcune possibili misure di tutela aggiuntive rispetto a quanto definito dalle Norme:

- lavoro in videoconferenza
- lavoro in smart working / a domicilio
- turnazione presenza a scuola con bassa frequenza
- riduzione dell'orario di presenza a scuola
- distanziamento di 2m o più da altri lavoratori
- assegnazione di postazioni di lavoro in ambienti in solitudine
- assegnazione di postazioni di lavoro in ambienti ben ventilabili
- incarichi con bassa frequenza di relazioni dirette con terzi
- favorire/sollecitare l'uso più continuativo possibile di mascherine ad alta efficacia protettiva (ad es. le FFP2)
- favorire/sollecitare l'uso di guanti
- individuare servizi igienici a bassa frequenza di utilizzo dedicati ai lavoratori fragili
- adottare le eventuali ulteriori misure possibili, anche in merito all'uso di locali comuni ( e quindi a maggior rischio di contagio) quali mense, spogliatoi

Cordiali saluti  
Dr. Giulio A. Boario